

DETERMINAZIONE

N. 1199 del 16/09/2024

Oggetto: ATTO D'INTESA TRA L' ASL VCO E LA COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DOMODOSSOLA (VB) PER L' EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

STRUTTURA: SERD

RESPONSABILE STRUTTURA: CROSA LENZ CHIARA







DETERMINAZIONE

Struttura: SERD

L'estensore dell'atto: Murgia Daniela

Il Responsabile del procedimento: Crosa Lenz Chiara

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.







IL DIRETTORE STRUTTURA SOC SER.D.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale Piemonte 22-2521 del 30 novembre 2015 e la DGR 26 – 7181 del 6 luglio 2018 , con oggetto: "Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli.

PRESO ATTO che con le suddette DGR la Regione Piemonte ha approvato il documento inerente la attivazione dei percorsi di cui al precedente capoverso come da allegato A) al provvedimento stesso.

EVINTO che il citato allegato A) all'articolo 6 prevede : " i soggetti attuatori sottoscrivono appositi atti d'intesa con i soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo precedente, disposti ad ospitare l'utente inserito nel percorso di attivazione sociale sostenibile.....,all'atto d'intesa deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale, redatto dal Servizio Sociale/Sanitario pubblico competente che ha in carico il beneficiario...."

RITENUTO di procedere in merito all'attivazione dei percorsi di cui alla DGR n 22-2521 del 30 novembre 2015 e DGR 26-7181 del 6 luglio 2018 instaurando apposito atto di intesa con la Società Cooperativa Sociale Il Sogno - avente sede legale a Domodossola (VB) in via dell'artigianato P.IVA 01213880030, come da disciplinare allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 6 fogli , e tenuto conto della disponibilità manifestata dalla società stessa, di cui alla nota acquisita al protocollo generale ASL VCO n. 57531/24 del 09/09/2024


PRECISATO CHE l' atto di intesa in trattazione riguarderà l'attivazione di n. 1 progetto, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composti da n 4 fogli

PRECISATO ALTRESI' che la Società Cooperativa Sociale Il Sogno - rientra tra i soggetti di cui all'articolo 5 allegato A) alla suddetta DGR n 22-2521 del 30 novembre 2015

VISTA la legge 8 novembre 2000 n 238 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art.1 il quale, ai commi 1 e 3, stabilisce che la Repubblica assicura un sistema integrato di interventi e di servizi alle persone e alle famiglie, organizzato, tra l'altro, secondo principi di sussidiarietà, in grado di eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto vengono stimati per l'anno 2024 pari a € 1.350,00 con imputazione al conto n 3101081 aut. n 8 sub 4 bilancio Esercizio 2024 budget SerD;








INDIVIDUATO ai sensi dell' articolo 4.6 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n 290 del 12/05/2017 il Direttore della SOC SerD quale soggetto deputato alla sottoscrizione dell' atto di intesa per delega del Direttore Generale.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'atto di intesa con la Società Cooperativa Sociale Il Sogno avente sede legale a Domodossola (VB) in via dell'artigianato 13 P.IVA 01213880030 , allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema ex DGR 22 2521 del 30/11/2015 e DGR 26-7181 del 6 luglio 2018 e composto da n. 6 fogli, per l' effettuazione di n 1 progetto di attivazione sociale sostenibile, di cui alle citate DGR;
- 2) Di dare atto che l'atto di intesa in trattazione riguarderà l'attivazione di n. 1 progetto, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale composto da n 4 fogli;
- 3) Di precisare che l'intesa sopra citata avrà decorrenza dal 15/09/2024 con validità di anni uno relativamente al progetto di riferimento,
- 4) Di precisare inoltre che, nel rispetto del monte ore complessivo di impegno previsto per ciascun progetto, l'articolazione oraria giornaliera e/o settimanale potrà subire variazioni secondo necessità e/o motivate esigenze
- 5) Di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto vengono stimati per l'anno 2024 pari a € 1.350,00 con imputazione al conto n 3101081 aut. n 8 sub 4 bilancio Esercizio 2024 budget SerD;
- 6) Di individuare ai sensi dell'articolo 4.6 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n 290 del 12/05/2017 il Direttore della SOC SerD quale soggetto deputato alla sottoscrizione dell'atto di intesa per delega del Direttore Generale;







7) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/1/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

ESECUTIVITÀ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO





ALLEGATO A

ATTO DI INTESA

ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

TRA

Soggetto Attuatore

Ragione/denominazione sociale AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (DI SEGUITO DENOMINATA ASL VCO)

Indirizzo VIA MAZZINI 117

Comune OMEGNA

Provincia (VB.) CAP...28887

Codice fiscale/Partita I.V.A.:00634880033

Rappresentato ai fini della convenzione da: DOTT.SSA CHIARA CROSA LENZ nata a

ORNAVASSO il 25/12/1958

In qualità di DIRETTORE SER.D

E

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO

Sede prevalente di attività DOMODOSSOLA

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 13

Comune DOMODOSSOLA

Codice fiscale: GHLNNL72C69D332J

Partita I.V.A.: 01213880030

Rappresentato da: GHILINI ANTONELLA

In qualità di PRESIDENTE



PREMESSO CHE

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 26-7181 del 6 luglio 2018, ha previsto la necessità di sottoscrivere un atto d' intesa tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, da ora definiti P.A.S.S..

Il **soggetto attuatore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere P.A.S.S. in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie prevista dalla D.G.R. 26-7181 del 6 luglio 2018 di cui all'allegato A, art 4.

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità che i soggetti fruitori dei P.A.S.S. non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

Il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari

Il P.A.S.S., attivato nell'ambito del presente atto d'intesa , è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 e DGR n. 26-7181 del 6 luglio 2018 che regolamenta i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013, D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014 e DGR 85-6277 del 22/12/2017, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

Art. 3 Beneficiari dei P.A.S.S.

I beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti così come individuati all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili nei percorsi di avvicinamento al lavoro previsti dalle normative regionali in vigore.



La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 Natura e durata del P.A.S.S.

I P.A.S.S. si propongono quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento.

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, nel rispetto di quanto previsto all'art.9 dell'allegato A della DGR n. 26-7181 del 6 luglio 2018.

Art. 5 Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. Tale sussidio è finanziato dall'Ente attuatore attraverso risorse proprie e/o la pratica del *fund raising*. La quantificazione dello stesso è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

Nel caso di erogazione del sussidio questo dovrà essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

L' erogazione del contributo economico viene suddiviso in 3 fasce.

1° 10 ore lavorative settimanali con contributo mensile di euro 200,00

2° 24 ore lavorative settimanali con contributo mensile di euro 400,00

3° 32 ore lavorative settimanali con contributo mensile di euro 600,00

Si prevede inoltre un contributo alla Cooperativa di euro 150 per spese Inail, Assicurazione, Adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del DIgs. 81/2008.

Il contributo verrà erogato dal soggetto attuatore dietro nota spesa inviata dalla Cooperativa.

Il contributo sarà erogato per ogni utente a cui viene attivato un PASS



Art. 6 Progetto individuale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;

- gli obiettivi del progetto;

la sede di svolgimento dell'attività;

- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;

- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;

gli estremi delle polizze assicurative;

- le modalità e i tempi di verifica del percorso;

- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Nel caso di coinvolgimento di ulteriori soggetti nel P.A.S.S., questi dovranno essere indicati nel Progetto individuale, specificandone i ruoli.

Art. 7 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dei percorsi di attivazione sociale sostenibile è tenuto a:

• promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;

 provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile:

rendere operativi i contenuti della presente convenzione;

 designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;

 provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;

 comunicare, via pec, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale;

 redigere una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente al termine dell'esperienza, sentito il referente del soggetto ospitante;



 rilasciare, su richiesta del beneficiario o del suo tutore, una attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite dal beneficiario del P.A.S.S.

Art. 8 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto attuatore, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso dei requisiti individuati all'art. 3 della presente convenzione. Tali soggetti devono essere inseriti all'interno dell'apposito percorso progettuale di attivazione sociale sostenibile.

Il soggetto ospitante deve:

 individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;

 garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del DIgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni

concernenti gli interessati;

 conservare copia della presente convenzione e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario;

 valutare l'esperienza svolta dal beneficiario ai fini del rilascio, da parte del soggetto attuatore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 Durata dell'atto di intesa e recesso

Il presente atto di intesa ha validità dalla data di sottoscrizione al 15/09/2025 e si applicherà ad ogni PASS che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto di intesa , relativamente ad uno o più dei PASS attivati, solo per i sequenti motivi:

a) nel caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le finalità del proprio progetto individuale;

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto individuale previsto per il beneficiario;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite pec ed avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Sospensione e recesso anticipato dal P.A.S.S.

Il beneficiario e/o il suo tutore può interrompere il percorso di attivazione sociale, dandone preventiva comunicazione al soggetto ospitante ed al referente del soggetto attuatore.



Il soggetto ospitante può interrompere il P.A.S.S. nel caso in cui il beneficiario non rispetti le regole sottoscritte nel progetto individuale o metta in atto condotte che appaiano reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi comunemente prefissati.

Art. 11 Consegna progetto individuale

Le parti sono tenute a consegnare al beneficiario del P.A.S.S. e/o al suo tutore, copia del progetto individuale contenente gli estremi del presente atto d'intesa.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante, si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla DGR n 26-7181 del 6 luglio 2018 e di tutti gli atti amministrativi comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto di intesa.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti

Luces Source opour

Data 12.09.2024

REGIONE PIEMONTE ASL VCO DIRETTORE BOCISER.D.

DOTT. SSA CHIARA CROSA LENZ

Firma e timbro del soggetto/attyator

Firma e timbro del soggetto ospitante

DOMODOSSOL